SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 settembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 11 settembre 1992, n. 374.

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a tempo determinato, in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di mille unità, di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV, di apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti, nonché di adottare disposizioni indispensabili per l'inizio del funzionamento di uffici giudiziari di nuova costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che saranno collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che saranno collocati in congedo entro il 31 ottobre 1992. A tal fine i suddetti militari sono prosciolti anticipatamente dalla ferma contratta o dalla leva.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della difesa propone interpello tra tutti i militari di cui al comma 1; tra coloro che presentano domanda entro dieci giorni dall'interpello sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un suo delegato e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto della anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

Art. 2.

1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 286-*bis* (*Divieto di custodia cautelare*). — *1*. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di persona affetta da infezione da HIV, allorché tale persona si trovi in una delle situazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione definite con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. La richiesta può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal Servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.

2. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

«3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione stabiliti con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.».

Art. 5.

1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 6.

1. L'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 89 (*Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici*). — *1*. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in costudia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato: all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.

6. Il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,, è sostituito dal seguente:

«*1*. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni.».

Art. 8.

1. Nell'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura».

Art. 9.

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: «dal tribunale di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonché dalla pretura circondariale di Bolzano».

Art. 10.

1. Nell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data di inizio del funzionamento della corte di assise di cui al comma 1.».

2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono prorogati fino al 30 novembre 1992.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 15.263 milioni per l'anno 1992 e in lire 21.200 milioni per l'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 12.200 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia»;

b) quanto a lire 13.263 milioni per l'anno 1992 e a lire 9.000 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

92G0419

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 1992, n. 375.

Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge 29 luglio 1991, n. 237, in tema di corso di polizia tributaria dei capitani della Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 237, e, in particolare, gli articoli 5 e 6 i quali prevedono, rispettivamente, l'istituzione del corso di polizia tributaria e che alle modalità di ammissione e di svolgimento del detto corso si provvede mediante l'emanazione di un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, che ha istituito la scuola di polizia tributaria;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 giugno 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9800 del 7 agosto 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Durata e sede del corso

1. Il corso di polizia tributaria dura un anno accademico e si svolge presso la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza.

Art. 2.

Ammissione

1. Al corso sono ammessi, secondo l'ordine di anzianità, i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo normale non compresi nel primo terzo del ruolo di appartenenza.

2. L'aliquota di partecipazione è stabilita annualmente con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 3.

Direttore del corso

1. Direttore del corso è il comandante della scuola di polizia tributaria.

2. Egli sovraintende, indirizzandole, alle attività relative allo svolgimento del corso. A tal fine assume le iniziative necessarie sul piano organizzativo, funzionale e tecnico-addestrativo e promuove l'adozione di provvedimenti di competenza dei livelli gerarchici sovraordinati.

Art. 4.

Comandante del corso

1. Il comandante del corso è un ufficiale in servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a tenente colonnello, e dipende dal comandante del corso superiore di polizia tributaria.

2. Il comandante del corso è nominato dal comandante generale della Guardia di finanza. Egli, sulla base delle superiori direttive, cura in concreto lo svolgimento del corso, accertandone la costante aderenza alle finalità di cui all'art. 5, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 237, seguendo con continuità le attività didattiche, controllando il comportamento dei frequentatori e verificandone l'andamento negli studi.

Art. 5.

Organizzazione del corso

1. L'inizio e il termine dell'anno accademico, nonché il calendario di massima delle attività didattiche e degli esami sono stabiliti con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, su proposta del comandante della scuola di polizia tributaria.

2. Il corso prevede l'insegnamento delle seguenti discipline oggetto di esame, i cui programmi sono riportati nell'allegato 1:

a) scienza dell'organizzazione;

b) procedura penale;

c) diritto penale dell'economia;

d) il bilancio e la sua analisi tecnico fiscale;

e) imposte sui redditi;

f) imposte indirette sugli affari;

g) tecnica della verifica;

h) servizio di stato maggiore.

3. Le materie di insegnamento non oggetto di esame e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, su proposta del comandante della scuola di polizia tributaria.

Art. 6.

Attività didattiche

1. Le attività didattiche, documentate, ove possibile, da sintetico rapporto o da verbali, comprendono lezioni, esercitazioni, interrogazioni, seminari, conferenze e visite di carattere professionale.

2. Per ogni lezione. il frequentatore più anziano di ruolo presente, secondo le modalità indicate dal comandante del corso, compila e sottoscrive un sintetico rapporto. Questo è sottoscritto anche dall'insegnante, il quale lo completa con l'argomento della lezione svolta, i nominativi dei frequentatori eventualmente interrogati ed i voti assegnati.

3. Il sintetico rapporto è compilato, con modalità analoghe, anche per le esercitazioni, le interrogazioni, i seminari e le conferenze.

Art. 7.

Insegnamento

1. L'insegnamento delle discipline del corso è affidato ad insegnanti titolari e ad insegnanti aggiunti, nominati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza tra i docenti universitari, i magistrati, i funzionari direttivi e i dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, gli esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati, incaricati mediante convenzioni annuali, gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e di altre Forze armate con grado superiore a quello di capitano.

2. Gli insegnanti titolari:

a) propongono i libri di testo che ritengono di far adottare;

b) svolgono le lezioni e le eventuali esercitazioni, conformemente ai programmi fissati ed all'indirizzo didattico, quest'ultimo impartito dal direttore del corso;

c) accertano, nel corso dell'anno, il profitto dei frequentatori;

d) partecipano alle commissioni di esame.

3. Gli insegnanti aggiunti coadiuvano i titolari in tutte le attività di loro competenza, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento, e collaborando, in particolare, ove necessario, nella predisposizione di sinossi relative al programma d'insegnamento.

Art. 8.

Consiglio degli insegnanti

1. Il consiglio degli insegnanti è formato dai docenti titolari delle discipline di insegnamento, dal direttore del corso, che lo presiede, dal comandante del corso superiore di polizia tributaria e dal comandante del corso di polizia tributaria. Quest'ultimo espleta le funzioni di segretario e provvede alla predisposizione del relativo verbale.

2. Il consiglio ha funzioni consultive su argomenti di carattere generale riguardanti il corso e nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

3. Il consiglio degli insegnanti è convocato dal direttore del corso; la prima riunione è indetta entro trenta giorni dall'inizio del corso.

Art. 9.

Modalità di accertamento del profitto

1. Il profitto dei frequentatori è accertato:

a) nel corso dell'anno accademico, mediante interrogazioni, questionari ed esercitazioni nelle discipline d'insegnamento nonché prove scritte nelle materie

oggetto d'esame. La formulazione dei testi di queste ultime, in materie stabilite dal direttore del corso, d'intesa con il consiglio degli insegnanti, è affidata ai docenti delle rispettive discipline;

b) al termine dell'attività didattica, a mezzo scrutinio e attraverso prove di esame scritte ed orali nelle materie indicate nell'art. 5, comma 2.

2. Gli esami finali vertono sull'intero programma previsto per ciascuna disciplina di insegnamento.

3. Il programma d'esame è suddiviso, a cura dell'insegnante titolare, in tesi, numerate progressivamente ed approvate dal direttore del corso. Il frequentatore è esaminato su due tesi da lui sorteggiate.

4. Le interrogazioni e gli esami finali si svolgono alla presenza di almeno due frequentatori.

5. I voti per le valutazioni del profitto sono espressi in numeri da uno a trenta e sono portati a conoscenza degli interessati subito dopo lo scrutinio finale ed al termine della prova orale sostenuta da ciascun frequentatore.

Art. 10.

Scrutinio finale

1. Al termine delle lezioni, prima che abbiano inizio le prove d'esame, per ogni materia viene determinata la media, fino alla frazione di millesimo, di tutti i voti riportati da ciascuna frequentatore.

2. La formalizzazione del profitto di ciascun frequentatore è determinata in sede di scrutinio finale, al quale partecipano il direttore del corso, gli insegnanti titolari degli insegnamenti impartiti, il comandante del corso superiore di polizia tributaria ed il comandante del corso di polizia tributaria, che esercita le funzioni di segretario.

Art. 11.

Commissione d'esame

1. La valutazione degli esami è devoluta ad una commissione nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

2. La commissione d'esame, presieduta dal generale di divisione ispettore per i reparti di istruzione, in casi eccezionali, può suddividersi in sottocommissioni sia nell'ambito della prova scritta che della prova orale, ed è integrata da un comitato di vigilanza per la prova scritta.

Art. 12.

Prova scritta d'esame finale

1. La disciplina d'insegnamento oggetto di prova d'esame scritta è stabilita dal direttore del corso, sentito il consiglio degli insegnanti, tra le materie indicate nell'art. 5, comma 2.

2. La commissione d'esame, nel giorno della prova scritta e prima dell'inizio della stessa, formula due temi, ciascuno dei quali viene chiuso in una busta sigillata e siglata dal presidente della commissione e da almeno due componenti.

3. All'inizio della prova un frequentatore sceglie una delle due buste contenenti il tema da svolgere.

4. Lo svolgimento della prova è regolato dalle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Modalità di svolgimento delle prove orali

1. I frequentatori si presentano agli esami secondo l'ordine stabilito mediante estrazione a sorte preventivamente effettuata alla loro presenza.

Art. 14.

Valutazione delle prove d'esame

1. Il voto d'esame della prova scritta e quello di ciascuna prova orale risultano dalla media dei voti, singolarmente assegnati dai componenti della commissione, calcolata fino al millesimo di punto.

2. Consegue l'idoneità il frequentatore che abbia riportato in ciascuna prova d'esame un voto non inferiore a diciotto trentesimi.

3. Il frequentatore che non porta a termine una prova d'esame è considerato non idoneo.

4. Il frequentatore giudicato non idoneo alla prova scritta non è ammesso alle prove orali.

5. Le prove orali sono oggetto di una valutazione complessiva, che consenta l'effettuazione di una media dei voti riportati in ciascuna materia d'esame.

Art. 15.

Assenza o impedimento dalle prove d'esame

1. Il frequentatore che non si presenti a sostenere una prova d'esame è considerato rinunciatario.

2. Il frequentatore che, per giustificato motivo, non possa sostenere una o più prove orali è ammesso dal presidente della commissione ad effettuarle in data non successiva a trenta giorni da quella stabilita.

Art. 16.

Dimissioni e rinvii

1. È dimesso dal corso l'ufficiale che:

a) sia inidoneo o rinunciatario ai sensi degli articoli 14 e 15, comma 1, ovvero abbia riportato, in sede di scrutinio finale, un voto inferiore a diciotto trentesimi in più di tre materie non soggette ad esame;

b) dimostri di non possedere qualità e attitudini per l'ulteriore frequenza del corso;

c) non frequenti per un periodo di tempo superiore a novanta giorni complessivi, nel computo dei quali non si considerano i giorni di interruzione del corso per festività e per licenze collettive.

2. Il provvedimento di dimissione è assunto dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.

3. Per il caso previsto dal comma 1, lettera *b)*, è sentito il parere di una commissione composta dal generale di divisione ispettore per i reparti d'istruzione, che la presiede, dal direttore del corso, dal comandante del corso superiore di polizia tributaria, dal comandante del corso di polizia tributaria e da due docenti titolari designati dal consiglio degli insegnanti.

4. Per il caso previsto dal comma 1, lettera *c)*, se l'assenza sia dovuta a giustificati motivi, l'interessato puo chiedere con documentata istanza diretta al Ministro delle finanze di essere rinviato, per una sola volta, alla frequenza del corso immediatamente successivo a quello interrotto o non iniziato.

5. Con le stesse modalità e alle stesse condizioni può chiedere di essere rinviato alla frequenza del corso successivo l'ufficiale di cui all'art. 15, comma 2, impossibilitato a sostenere una o più prove d'esame entro il termine ivi previsto.

Art. 17.

Classificazione finale e graduatoria

1. A conclusione dell'anno accademico, sulla base dei voti risultanti dallo scrutinio finale e dalle prove di esame, si procede alla classificazione finale di ciascun frequentatore.

2. Il punto di classificazione, per ciascuna disciplina d'insegnamento, è costituito dalla media, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti dello scrutinio finale, del voto della prova scritta e del voto del relativo esame orale. Nel calcolo del punto di classificazione il voto di scrutinio finale relativo alle materie non oggetto di esame è moltiplicato per il coefficiente 0,95. Il punto di classificazione finale, calcolato sino alla frazione di millesimo, è costituito dalla media della somma del punteggio di ciascuna disciplina come sopra definito.

3. La graduatoria, determinata dal comandante della scuola di polizia tributaria sulla base del punto di classificazione finale di ciascun frequentatore, è approvata dal comandante generale della Guardia di finanza e comunicata agli interessati.

4. Gli ufficiali che conseguono il medesimo punto di classificazione finale sono collocati in graduatoria secondo l'ordine di anzianità in ruolo.

Art. 18.

Documentazione caratteristica

1. Al termine del corso, per ogni ufficiale frequentatore, è compilata la documentazione caratteristica prevista dalle vigenti disposizioni.

2. Nella documentazione caratteristica devono essere riportati il giudizio di idoneità o di non idoneità, nonché, per gli ufficiali idonei, la posizione riportata nella graduatoria con relativo punto di classificazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 agosto 1992

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1992
Registro n. 51 Finanze, foglio n. 349

ALLEGATO 1

PROGRAMMI RELATIVI ALLE DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO OGGETTO DI ESAME

SCIENZA DELL'ORGANIZZAZIONE.

Introduzione alla scienza dell'organizzazione e teoria dei gruppi.

Gli approcci allo studio dell'organizzazione:

classico;

relazioni umane;

sistematico.

Impresa, azienda, la direzione, compiti direttivi.

Il coordinamento e i problemi relativi.

I principi organizzativi classici.

Autorità, responsabilità organizzativa, istituto della delega, accentramento e decentramento.

Lo staff e le strutture organizzative.

Organigrammi

Impostazione della struttura organizzativa. Tecniche organizzative.

Il management e il manager.

La tipologia del comportamento direzionale e la leadership. La direzione per obiettivi.

Il project management.

Progettazione organizzativa: l'evoluzione delle teorie.

Le variabili organizzative; numero di livelli gerarchici - ampiezza della supervisione.

La struttura funzionale: differenziazione ed integrazione.

Lo sviluppo e il cambiamento organizzativo; i costi di transizione.

PROCEDURA PENALE.

Le indagini preliminari.

L'udienza preliminare.

Le procedure differenziate.

Il dibattimento.
Libertà personale.
I reati associativi.

DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA.

Principi generali sull'illecito tributario (legge 7 gennaio 1929, n. 4).
Polizia tributaria e polizia giudiziaria.
I reati tributari nelle imposte sui redditi e nell'IVA.
Gli illeciti amministrativi nelle imposte sui redditi e nelle imposte indirette.
Accertamento degli illeciti tributari.
I reati societari.
I reati fallimentari.
I reati speciali previsti dalla legge n. 216/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 136/1975 e dalla legge n. 77/1983.
Disciplina penalistica dell'«insider-trading».
Disciplina penalistica delle «S.I.M.».
Disciplina penalistica delle «O.P.A.».

IL BILANCIO E LA SUA ANALISI TECNICO FISCALE.

Regole tecniche di bilancio.
Il bilancio nel codice civile, nelle leggi fiscali.
Esame e commenti della normativa introdotta dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Il bilancio delle imprese mercantili.
Il bilancio delle imprese industriali.
Il bilancio delle imprese bancarie.
Il bilancio delle imprese assicurative.
Il bilancio consolidato di gruppo.

IMPOSTE SUI REDDITI.

Esame dei principali aspetti normativi relativi all'Irpef, all'Irpeg ed all'Ilor.
Il reddito d'impresa. Comparazione dell'utile di bilancio con il reddito imponibile: analisi delle variazioni.
Accertamento del reddito d'impresa attraverso l'analisi delle scritture contabili.

IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

Imposta sul valore aggiunto.
Imposta di bollo.
Imposta di registro.
Imposta sulle successioni e donazioni.
Imposta sull'incremento di valore degli immobili.
Misure strumentali di contrasto all'evasione fiscale (bolla di accompagnamento, ricevuta fiscale, registratore di cassa).
Altre imposte.

TECNICA DELLA VERIFICA.

Adempimenti per l'esecuzione delle verifiche:
- i controlli formali;
- i controlli sostanziali;
- i controlli indiretti.

Il bilancio di verificazione e il conto economico fiscale.
Riflessi delle norme processuali penali sull'attività di verifica.

SERVIZIO DI STATO MAGGIORE.

L'organizzazione di comando e controllo nel Corpo:
- funzionamento dei comandi;
- procedure di comando e controllo;
- procedure amministrative.

La standardizzazione delle procedure:
- la ricognizione delle procedure esistenti;
- l'analisi;
- la comparazione.

Aggiornamento del metodo per la soluzione dei problemi operativi.
La pianificazione generale.
La programmazione generale.
La funzione ordinativa nell'ambito dello stato maggiore.
Definizione delle esigenze di comando e di supporto tecnico logistico.
La logistica:
- individuazione e valutazione in ordine di priorità delle esigenze;
- compatibilità finanziaria;
- pianificazione e programmazione di settore.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge n. 237/1991 reca nuove disposizioni per il corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del corso di polizia tributaria.

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 4:

Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, della legge n. 237/1991 (per il titolo si veda in nota alle premesse): «Il corso di polizia tributaria provvede ad assicurare ai capitani della Guardia di finanza un'elevata qualificazione professionale mediante l'aggiornamento e l'affinamento della loro preparazione tecnica e culturale e l'acquisizione di comuni metodologie di lavoro, ai fini dell'assolvimento di impegnativi incarichi in campo operativo e presso organi di direzione del Corpo».

Nota all'art. 12:

Si trascrive il testo degli articoli 5, 6, 7 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 10 marzo 1989, n. 116) e 8 del D.P.R. n. 686/1957 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato):

«Art. 5. La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in più sedi.

I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della commissione e dai capi degli uffici periferici se le prove si svolgono in più sedi.

All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenenti i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 6. — Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma d'un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, o preventivamente autorizzati nelle forme previste dal regolamento dell'amministrazione o dal bando di concorso, i dizionari, e quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite dal regolamento, dal bando di concorso o da deliberazione motivata della commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, due almeno dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.

Art. 7. — Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.

Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.

Art. 8 — Di tutte le operazioni di esame e deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, e trasmetterlo alla commissione esaminatrice col piego previsto dall'ultimo comma dell'art. 7».

92G0415

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 agosto 1992.

Tasso di riferimento da applicare nel periodo 15 settembre-14 ottobre 1992 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 13,10 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 agosto-14 settembre 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,05 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1992, è pari al 13,05 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1992, è pari al 13,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4149

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Determinazione del tasso di interesse di dilazione dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il periodo 1990-91 dalla società Italtractor S.p.a. di Castelvetro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni;

Visto, in particolare, l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI la facoltà di ridurre in casi eccezionali detto tasso fino ad un massimo del 50%;

Vista la propria delibera in data 11 marzo 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1982, n. 105, che detta i criteri di massima per l'adozione dei provvedimenti previsti dal citato art. 13, quarto comma, della legge n. 537/1981;

Vista la propria delibera in data 15 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1990, che integra i criteri stabiliti con la citata deliberazione 11 marzo 1982, introducendo parametri valutativi sia per l'ammissione alle agevolazioni, sia per la misura delle stesse;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente l'applicabilità dei benefici previsti dal predetto art. 13, quarto comma, della legge n. 537/1981 alla società Italtractor I.T.M. S.p.a. di Castelvetro (Modena);

Viste le proprie deliberazioni con le quali è stato autorizzato nei confronti della predetta impresa l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni dal maggio 1989 al febbraio 1992, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Considerato che il piano di risanamento presentato dalla società in questione ha comportato tra l'altro, l'estinzione, secondo un piano di ammortamento prestabilito, dei debiti contributivi ed il normale versamento dei contributi correnti maturati successivamente alle inadempienze accertare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che la domanda di dilazione è stata presentata dalla società Italtractor S.p.a. in data 15 luglio 1991, data in cui erano in corso di efficacia i provvedimenti previsti dall'art. 2, quinto e sesto comma, della legge n. 675/1977;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo dell'INPS con la quale sono state autorizzate, nei confronti della società Italtractor S.p.a. le regolarizzazioni rateali del debito contributivo mediante pagamenti mensili uguali e consecutivi;

Ritenuto che l'eccezionalità del caso, da desumersi con riferimento all'importanza che l'impresa riveste localmente nell'ambito dello specifico comparto ed alle azioni intraprese dalla società per superare le difficoltà aziendali giustifichi l'adozione di provvedimenti agevolativi previsti dalla richiamata legge n. 537/1981;

Ritenuto che nel caso di specie il tasso di interesse di dilazione possa essere ridotto nella misura del 35% del tasso di interesse stabilito con le modalità di cui al primo comma del citato art. 13 della legge n. 537/1981, avuto riguardo all'ammontare del debito contributivo ed alla sua incidenza sulla situazione finanziaria della società;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale del debito richiamato in premessa, dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il periodo 1990-91 dalla società Italtractor S.p.a. di Castelvetro (Modena), è ridotto nella misura del 35% del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

Il suddetto ente adotterà i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

92A4150

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 176

Corso dei cambi dell'8 settembre 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1065,150	1065,150	1066 —	1065,150	1065,150	1065,150	1066,510	1065,150	1065,150	—
E.C.U.	1547,650	1547,650	1546,750	1547,650	1547,650	1547,650	1548 —	1547,650	1547,650	—
Marco tedesco	764.290	764,290	764.080	764.290	764,290	764,290	764,000	764,290	764,290	—
Franco francese	224,470	224,470	224,750	224.470	224.470	224.470	224,480	224,470	224,470	—
Lira sterlina	2131,800	2131,800	2136 —	2131.800	2131,800	2131,800	2132,300	2131,800	2131,800	—
Fiorino olandese	677,910	677,910	677,800	677,910	677,910	677,910	677,950	677,910	677,910	—
Franco belga	37,047	37,047	37,080	37,047	37,047	37,047	37,045	37,047	37,047	—
Peseta spagnola	11,756	11,756	11,760	11,756	11,756	11,756	11,762	11,756	11,756	—
Corona danese	197,720	197,720	197,750	197,720	197,720	197,720	197,660	197,720	197,720	—
Lira irlandese	2024,900	2024,900	2023 —	2024,900	2024,900	2024,900	2025 —	2024,900	2024,900	—
Dracma greca	6,135	6,135	6,130	6,135	6.135	6,135	6,135	6,135	6,135	—
Escudo portoghese	8,730	8.730	8.740	8,730	8,730	8,730	8,735	8,730	8,730	—
Dollaro canadese	886 —	886 —	888 —	886 —	886 —	886 —	886,400	886 —	886 —	—
Yen giapponese	8,666	8.666	8.620	8,666	8,666	8,666	8.669	8,666	8,666	—
Franco svizzero	858.950	858.950	859 —	858,950	858,950	858,950	859,350	858,950	858,950	—
Scellino austriaco	108.569	108,569	108,700	108.569	108,569	108,569	108,559	108,569	108,569	—
Corona norvegese	193,050	193,050	193.500	193,050	193,050	193.050	193,080	193,050	193,050	—
Corona svedese	208.990	208,990	209 —	208.990	208,990	208,990	209	208,990	208,990	—
Marco finlandese	241,300	241,300	241,500	241,300	241,300	241,300	242 —	241,300	241,300	—
Dollaro australiano	761,500	761,500	762 —	761,500	761,500	761,500	760,750	761,500	761.500	—

Media dei titoli dell'8 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99.075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,300
» » » 21- 4-1987/94	86,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	94,250
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	96 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,950
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	96,500
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,925
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,850
» » » 12.50% 18-12-1989/95	98,725
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,300
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	98 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,900
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,300
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,900
» » » 12.50% 20-11-1990/96	96,600
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97.850
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96.150
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,200
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,300
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,025
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,325
» » » » 1-12-1987/92	99.250
» » » » 1- 1-1988/93	99,050
» » » » 1- 2-1988/93	98.950
» » » » 1- 3-1988/93	99,300
» » » » 1- 4-1988/93	99,250

Titolo				Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 5-1988/93	99,250
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,250
»	»	»	»	18- 6-1986/93	97,800
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,475
»	»	»	»	17- 7-1986/93	98,300
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,300
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,475
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,700
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,750
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,500
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,500
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,850
»	»	»	»	18-11-1987/93	98,675
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,300
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98,550
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,600
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,550
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,600
»	»	»	»	1- 9-1989/94	98,700
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,900
»	»	»	»	1-11-1989/94	97,150
»	»	»	»	1- 1-1990/95	95,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	96,100
»	»	»	»	1- 3-1985/95	93,350
»	»	»	»	1- 3-1990/95	96,600
»	»	»	»	1- 4-1985/95	93,250
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,300
»	»	»	»	1- 5-1990/95	95,600
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,500
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,100
»	»	»	»	1- 7-1990/95	94,725
»	»	»	»	1- 8-1985/95	96,500
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,900
»	»	»	»	1- 9-1990/95	96,650
»	»	»	»	1-10-1985/95	96,300
»	»	»	»	1-10-1990/95	96,100
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,800
»	»	»	»	1-11-1990/95	95,700
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,250
»	»	»	»	1-12-1990/95	94,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96	94,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	97,500
»	»	»	»	1- 1-1991/96	95,100
»	»	»	»	1- 2-1986/96	94,400
»	»	»	»	1- 2-1991/96	94,200
»	»	»	»	1- 3-1986/96	94,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96	94,500
»	»	»	»	1- 5-1986/96	94,500
»	»	»	»	1- 6-1986/96	95 —
»	»	»	»	1- 7-1986/96	95,600
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96 —
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,850
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,550
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,300
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,300
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,500
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,200
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92 —
»	»	»	»	1- 3-1987/97	92,200
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,050
»	»	»	»	1- 5-1987/97	91,800
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,700
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,875
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,800
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,300
»	»	»	»	1- 3-1991/98	93,350
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 4-1991/98	93,350
»	»	»	»	1- 5-1991/98	93,300
»	»	»	»	1- 6-1991/98	92,900
»	»	»	»	1- 7-1991/98	92,625
»	»	»	»	1- 8-1991/98	93,100
»	»	»	»	1- 9-1991/98	93,700
»	»	»	»	1-10-1991/98	93,500
»	»	»	»	1-11-1991/98	93,450
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,850
»	»	»	»	1- 1-1992/99	92,700
»	»	»	»	1- 2-1992/99	92,850

Titolo			Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1-10-1992	99,150
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,500
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,800
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,200
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,150
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,550
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,500
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	97,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	95,700
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	95,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	95,700
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	95,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	95 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	94,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	95,300
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	94,750
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	94,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	94,550
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	92,750
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	92,250
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	91,950
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	91,500
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	93,900
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	92,900
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	92,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	93,200
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	93,100
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	90,200
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	90,725
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	90,650
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	93,800
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	92 —
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	91,300
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	91,400

Titolo				Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	98,975
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,300
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,900
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,550
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,975
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	95,700
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,500
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,350
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	94,325
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,650
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,250
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,200
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,325
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,975
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	101 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,800
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,900
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	98,475
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,250
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	103,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	104,800
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	102,750
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	101 —
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	102 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M08092

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV».

Il decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1992.

92A4173

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università cattolica del S. Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto 25 giugno 1992 del prefetto di Milano, l'Università cattolica del S. Cuore è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000.000 disposto in suo favore dalla sig.ra Maria Combi.

92A4153

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *C)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1992-93:

UNIVERSITÀ DI TORINO (sede di Novara)

Facoltà di economia e commercio:

matematica finanziaria I.

POLITECNICO DI TORINO (sede di Vercelli)

Facoltà di ingegneria:

calcolo delle probabilità;
calcolo numerico;
elettrotecnica/macchine elettriche (corso integrato).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *C)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1992 non siano intervenute modifiche nel loro status personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

92A4169

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'assistenza dei lavoratori

Con decreto ministeriale 4 settembre 1992 è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'assistenza dei lavoratori - INPAL, nel testo che costituisce parte integrante del decreto stesso.

92A4154

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale confederale di assistenza

Con decreto ministeriale 7 settembre 1992 è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale confederale di assistenza - INCA, nel testo che costituisce parte integrante del decreto stesso.

92A4155

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Proroga della continuazione di esercizio delle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Il CIPI, nella seduta del 12 agosto 1992, ha espresso parere favorevole riguardo alle seguenti azioni:

a) proroga per un anno della continuazione dell'esercizio della Filati Bertrand S.p.a. in amministrazione straordinaria;

b) esecuzione del programma di risanamento relativo al gruppo Micoperi;

c) proroga per un anno della continuazione dell'esercizio della Conceria Cogolo S.p.a. in amministrazione straordinaria.

92A4156

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Abano Terme e Montegrotto Terme

Con provvedimento n. 245 del 24 gennaio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel Terme Rio d'Oro, con sede in Montegrotto Terme, via Mingoni, 20, partita IVA n. 00227340288, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Rio d'Oro», sito in comune di Montegrotto Terme, per cure di fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, grotta e piscine termali coperta e scoperte;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Buono Aurelio.

Con provvedimento n. 2452 del 24 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Gazzella Bianca, con sede in Abano Terme (Padova), via Busonera n. 150, partita IVA n. 00255980287, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Gazzella Bianca», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, estetica, massaggi speciali, inalazioni, aerosol, grotta e piscina termale scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Cester Alberto.

92A4157

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA
ARGENTA (Ferrara)
C S.P - Centro Servizi Polivalente S.r l
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO
APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA
IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA
ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D. Ebbi S n c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE
ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE
CAMPOBASSO
DI E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI. S r l
Via Roma, 80

PUGLIA
ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA
AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S n c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO
BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **330.000**
- semestrale . . . . L. **180.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **60.000**
- semestrale . . . . L. **42.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **185.000**
- semestrale . . . . L. **100.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **60.000**
- semestrale . . . . L. **42.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **185.000**
- semestrale . . . . L. **100.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **635.000**
- semestrale . . . . L. **350.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	**1.200**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**115.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**75.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**295.000**
Abbonamento semestrale	L.	**180.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189